



DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

N. 32 DEL 13-10-2021

OGGETTO: MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE SUL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE COVID-19, DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L. N. 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PREMESSO che con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;

VISTO il DPCM del 12 ottobre 2021 avente ad oggetto l'approvazione delle «Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale»;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 5 del D.L. 127/2021, ai sensi del quale «I datori di lavoro di cui

VISTA la Delibera consiliare n. 85 del 30/08/2021, con la quale è stato attribuito il ruolo di datore di lavoro all'Ing. Eugenio Sardo e nominato Direttore Generale facente funzioni, sino al 30/11/2021, nelle more della definizione della procedura di nomina per l'individuazione del Direttore Generale;

VISTA la Delibera consiliare n. 85 del 30/08/2021,

DATO ATTO che, con nota prot. n. 43778 del 12/10/2021, il Direttore Generale f.f., nella qualità di datore di lavoro, ha trasmesso alla Dirigente dell'Area Finanziaria, al Medico competente, al RSPP al RLS e alle RSU dell'Ente, bozza di regolamento sulle modalità per l'organizzazione delle verifiche di

cui al D.L. 127/2021;

ATTESO CHE il datore di lavoro ha altresì inviato avviso a mezzo email, con nota prot. n. 43777 del 12/10/2021, a tutti i dipendenti, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Sindaci, oltre che ai soggetti già destinatari della comunicazione di cui al precedente punto, del prossimo obbligo di possesso di certificazione Covid-19 (c.d. "green pass") per l'accesso al luogo di lavoro e delle modalità per l'ottenimento dell'eventuale certificato di esenzione, nel rispetto di quanto indicato dalle Linee guida approvate con DPCM del 12/10/2021;

RITENUTO dover provvedere all'adozione di idonee misure organizzative per la verifica del possesso del green pass, nonché alla formalizzazione delle nomine del personale addetto a tali adempimenti;

DISPONE

In esecuzione del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, avente ad oggetto "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di Screening", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21-9-2021), a decorrere dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, ai fini dell'accesso nella sede dell'Ente, i dipendenti devono essere in possesso ed esibire, su richiesta del personale incaricato, la certificazione verde Covid-19 (d'ora in avanti "green pass") di cui all'art. 9, c. 2 del D.L. 52/2021.

Ai fini dell'applicazione del predetto DL 127/2021 emana le seguenti disposizioni operative:

DIPENDENTI

L'obbligo di possesso e di esibizione, a richiesta, del green pass, riguarda anzitutto il personale dipendente dell'Ente.

Il personale ha facoltà di comunicare, su base volontaria, il possesso o meno del certificato in questione, indirizzando la comunicazione al responsabile del Servizio Risorse umane e organizzazione.

Le disposizioni del D.L. 127/2021 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

Il personale esente è tenuto a comunicare al medico competente dell'Ente, Dott.ssa Bonura Nicoletta (all'email nicoletta.bonura.it) la certificazione medica attestante lo stato di esenzione; entro il 14 ottobre: il medico competente avrà cura di dare notizia dell'idoneità o meno della certificazione ai fini dell'esenzione medesima all'Ente e al dipendente interessato.

Nel caso in cui il dipendente sia in possesso di certificato di esenzione per il quale il medico competente dell'Ente ha rimesso validazione positiva, non potrà essere eseguito alcun controllo, nelle more dell'adozione del QR code di esenzione, in corso di predisposizione da parte della autorità statali competenti.

ALTRI DESTINATARI DELL'OBBLIGO DI POSSESSO DEL GREEN PASS

Oltre al personale dipendente dell'Ente, qualunque altro soggetto ammesso all'accesso ai ns. Uffici - ad eccezione degli utenti - dovrà essere munito di green pass, ivi inclusi i componenti degli organi di indirizzo politico e di controllo quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei sindaci, l'OIV, i rappresentanti sindacali, i componenti di altri commissioni o collegi in ogni modo denominati, i tirocinanti, tutti i visitatori che ivi si

rechino per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

Sono inoltre, a titolo esemplificativo, soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono nei locali dell'Ente, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione.

Si devono considerare soggetti ad obbligo anche professionisti ed imprese con i quali sono in essere appalti di lavori, di fornitura di beni e di servizi.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

Il comma 5 dell'art. 1 del D.L. 52/2021, come modificato dal D.L. 127/2021, prevede che *"I datori di lavoro [...] definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro".*

Vista l'entità numerica del personale dipendente dell'Ente nonché il normale accesso scaglionato degli stessi, dalle 7.45 alle 8.45, l'effettuazione dei controlli è possibile sin dal momento di accesso al luogo di lavoro. In sede di prima applicazione, si stabiliscono le seguenti modalità organizzative per l'esecuzione dei controlli di cui al D.L. 127/2021 sul personale dipendente:

- 1) i dipendenti che devono accedere alla sede di lavoro devono entrare singolarmente per la verifica del green pass o dell'alternativo stato di esenzione, effettuato da parte di personale interno appositamente nominato;
- 2) in caso di controllo con esito positivo, il dipendente potrà timbrare e accedere all'interno dell'ufficio;
- 3) qualora, al momento dell'accesso, il lavoratore risulti non essere in possesso del green pass o non rientrare tra quelli esenti, il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore l'accesso alla struttura invitandolo ad allontanarsi, redigendo apposito verbale come da modello allegato sub lett. "A".

Per la prima giornata di applicazione delle presenti disposizioni, i soggetti esenti, a dimostrazione dell'ottemperanza delle indicazioni dettate, hanno l'obbligo di autocertificare l'invio della documentazione sanitaria al medico competente ai fini della validazione.

Il green pass non è oggetto di autocertificazione.

Il personale di controllo permarrà nei locali di accesso al piano terra dalle 7.45 alle 8.45. Chi dovesse arrivare oltre tale orario dovrà recarsi presso l'Ufficio Unico del Personale per il controllo della regolarità della propria posizione. Solo dopo le opportune verifiche sarà consentita la timbratura in ingresso.

NOMINA DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI E ALLA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Ai fini delle predette verifiche, d'intesa tra i Dirigenti, oltre al Datore di Lavoro, è nominato il seguente personale, che effettuerà opportuna turnazione da decidere in sede di prima applicazione delle

verifiche:

- 1) Martinelli Matteo Alessandro;
- 2) Aversa Giuseppe;
- 3) La Sala Paola;
- 4) Milazzo Vita;
- 5) Marino Giuseppe;
- 6) Scaduto Giovan Battista.

SANZIONI

La violazione delle disposizioni previste dalla normativa, quali l'accesso negli uffici senza green pass o stato di esenzione, saranno oggetto di sanzione, irrogata dal Prefetto a seguito dopo l'invio dell'accertamento delle contestazioni risultanti dai verbali all'uopo redatti. Sono fatte salve le conseguenze disciplinari secondo i regolamenti dell'Ente.

Non rappresenta violazione che causa sanzione il mancato possesso di green pass. Il dipendente in tali condizioni sarà considerato assente non giustificato e non avrà diritto ad alcuna retribuzione di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario.

Le assenze sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti.

NOTIFICARE il presente atto ai dipendenti nominati per l'effettuazione dei controlli e la rilevazione delle violazioni:

TRASMETTERE il presente atto ai Dirigenti dell'Ente, a tutto il personale, al Consiglio di Amministrazione, all'O.I.V., al Medico competente, al RSPP, al RLS, alle RSU, alle OO.SS. per opportuna conoscenza;

PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio e darne notizia ai dipendenti anche attraverso affissione sulla bacheca dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
ING. EUGENIO SARDO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.